

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ROTARY FELLOWSHIP OF OLD AND RARE ANTIQUE BOOKS AND PRINTS APS"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - REGIME GIURIDICO E DURATA

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (in seguito denominato "codice del terzo settore"), l'Associazione scientifica e culturale denominata "ROTARY Fellowship of Old and Rare Antique Books and Prints aps".
L'associazione è una organizzazione autonoma e apolitica e non persegue scopi di lucro.
L'Associazione ha carattere volontario e ha durata illimitata; è regolata dalle vigenti norme di legge in materia e dal presente statuto.

ARTICOLO 2 - SEDE

La sede legale è in Firenze, Via dei Conti, 3. Potranno essere istituite sedi secondarie, uffici e rappresentanze anche altrove, in Italia ed all'estero.
La sede legale potrà essere cambiata con delibera dell'Assemblea.
Di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione agli Organismi competenti che gestiscono albi e registri a cui l'Associazione risulti iscritta.

ARTICOLO 3 - CARATTERI E SCOPI

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei soci e di terzi, di attività di interesse generale e di promozione sociale nell'ambito culturale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'Associazione non ha scopo di lucro e, in continuità con l'attività svolta dall'anno 2005 dai rotariani del Distretto 2050 aderenti all'Associazione avente la stessa denominazione, attua i programmi in linea con il motto "Servire al di sopra di ogni interesse personale" secondo i principi stabiliti nello Statuto del Rotary International.

Lo scopo principale dell'Associazione è riunire i soci dei Club Rotary e Rotaract, per promuovere l'amicizia e lo scambio tra soci che condividono l'interesse per i libri e le stampe antiche e diffondere la conoscenza e la passione per i libri antichi ad altri soci, in particolare ai giovani. Potranno associarsi anche i cultori della materia non facenti parte del Rotary International, con le modalità di cui in appresso.

Ha lo scopo di promuovere e favorire la diffusione e lo sviluppo di ricerche scientifiche, relative alla storia del libro, sia editoriale che tipografica, e di quanto ad esso connesso e

collegato, come, a titolo esemplificativo, la lavorazione e la produzione della carta e delle sue filigrane, la tecnica incisoria, sia essa calcografica che xilografica che con altri materiali, la legatura, ecc. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche; non attua discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La Fellowship ha carattere internazionale e promuove l'incontro di soci di Nazioni diverse, per estendere a conoscenze comuni le esperienze che si compiono nei singoli Paesi, organizza gli incontri di distretto nazionali e internazionali, per rafforzare l'amicizia, la comprensione e la pace.

ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ

Per il raggiungimento delle finalità l'Associazione potrà promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento scientifico, artistico e culturale, in particolare con il mondo accademico e con le biblioteche, sia pubbliche che private. L'associazione, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, in particolare i Rotary Club di tutti i Distretti, potrà promuovere e/o organizzare mostre, congressi, corsi, convegni, simposi, seminari, meetings, ricerche scientifiche, artistiche e culturali, potendo assumere, altresì, iniziative di carattere pubblicitario ed editoriale, da sola o con altri soggetti. Per l'espletamento delle attività dell'Associazione potrà richiedere o ricevere sovvenzioni, contributi, donazioni, lasciti da enti pubblici o privati o da associazioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle menzionate all'art. 5 comma 1 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono deliberate dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle linee di indirizzo assembleari.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Per il conseguimento di tali finalità l'Associazione:

- a) adotta una struttura organizzativa adeguata;
- b) svolge le attività necessarie od utili al raggiungimento delle proprie finalità senza fini di lucro.

Può svolgere ogni altra attività, anche commerciale, purché secondaria e diretta alla migliore attuazione delle finalità e delle attività sopra menzionate.

ARTICOLO 5 - SOCI

Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani e stranieri che condividono gli scopi e che accettano il presente statuto e il regolamento interno se e in quanto esistente.

L'associazione si avvale delle seguenti categorie di soci:

- a) *ordinari*: i cittadini, italiani o stranieri, membri del Rotary International e maggiorenni del Rotaract, che ne facciano domanda e siano ammessi dal consiglio direttivo e versino le quote associative annuali; partecipano all'assemblea ordinaria

e straordinaria con diritto di voto attivo e passivo, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

- b) *club*: i Rotary club dei vari distretti;
- c) *onorari*: nominati con delibera unanime del consiglio direttivo, quelle personalità del mondo scientifico, artistico e culturale che hanno contribuito direttamente o indirettamente al perseguimento degli scopi associativi o che per il loro ruolo nel mondo della scienza, dell'arte o della cultura possono dare lustro all'associazione.
- d) *aggregati*: le associazioni purché senza scopo di lucro ed i cittadini italiani o stranieri cultori della materia che ne facciano domanda, dichiarando di conoscere ed accettare lo Statuto ed il regolamento ove esistente, siano ammessi dal consiglio direttivo e versino la quota stabilita per questa categoria. E' riservato un posto nel consiglio direttivo ad un rappresentante dei soci aggregati, previa elezione concomitante con quella degli altri membri, da effettuarsi su apposita lista contenente candidati in regola con il versamento della quota, come sub a).

ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i soci al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni degli organi statutari.

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea;
- b) esaminare i libri associativi presentando richiesta scritta al Segretario dell'Associazione.

I soci hanno il dovere di:

- a) Rispettare il presente Statuto e tutti i Regolamenti dell'Associazione;
- b) osservare le delibere adottate dagli organi sociali;
- c) pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
- d) svolgere le attività preventivamente concordate;
- e) mantenere sempre e ovunque un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 7 - DECADENZA DEI SOCI


La qualifica di socio viene meno per uno dei seguenti motivi:

- a) dimissione volontaria comunicata al consiglio direttivo;
- b) mancato versamento della quota associativa entro il mese di marzo di ogni anno solare;
- c) esclusione per motivi disciplinari con delibera motivata del consiglio direttivo;
- d) morte dell'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



ARTICOLO 8 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dalle quote associative stabilite nell'ammontare dal consiglio direttivo anno per anno e da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in funzione di particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- b) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
- c) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati;
- d) da redditi derivanti dal suo patrimonio;
- e) da contributi liberali ricevuti nello svolgimento delle attività;
- f) da proventi dallo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- g) da proventi da attività di raccolta fondi.

Le sopramenzionate risorse saranno impiegate per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 9 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo, con funzione di organo di amministrazione;
- il collegio dei probiviri;
- l'organo di controllo.

ARTICOLO 10 – L'ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

Hanno il diritto di partecipazione e di voto in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, ed in sua assenza dal vice presidente, e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo. La convocazione deve effettuarsi mediante posta elettronica o altro mezzo postale o telematico, deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, la quale deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima; la convocazione deve essere inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci ordinari.

Sia l'assemblea ordinaria che straordinaria sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ordinari.

In seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci ordinari aventi diritto presenti

Le deliberazioni prese in conformità della Legge o dello Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Compiti dell'assemblea ordinaria sono:

- a) discutere e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi e sulle relazioni del consiglio direttivo o della presidenza. Il bilancio preventivo si riferisce a quelle somme che si prevede obbligatorio riscuotere e quelle che si prevede dover pagare nel corso dell'anno finanziario;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi sociali;
- c) deliberare sulle direttive di ordine generale e sulla programmazione dell'attività associativa;
- d) provvedere al rinnovo del consiglio direttivo ogni tre anni;
- e) deliberare eventuali regolamenti.
- f) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- g) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario qualora sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del codice del terzo settore, e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare sulla esclusione degli associati;
- j) deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Ciascun socio ha diritto a un voto; è ammesso il voto per delega scritta, sempre che l'autenticità della delega sia stata attestata da un membro del consiglio direttivo, o la delega sia stata inviata per mail all'indirizzo dell'associazione; ogni delegato non potrà raccogliere più di tre deleghe.

ARTICOLO 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO, CON FUNZIONI DI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il consiglio direttivo è costituito da nove a diciannove membri, eletti ogni tre anni tra i soci dall'assemblea ordinaria che ne determina il numero. I membri devono essere sempre in numero dispari; un consigliere deve essere nominato tra i soci aggregati.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni o comunque fino all'insediamento di quello successivo eletto.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o di impedimento dei suoi membri, subentra il primo dei non eletti, in mancanza di quest'ultimo, il consiglio direttivo ha la facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione, da sottoporre alla ratifica della successiva assemblea.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta a semestre, su convocazione del presidente o quando lo richiedano almeno due componenti.

Per ogni seduta del consiglio direttivo andrà stilato dal segretario il relativo verbale poi sottoscritto da lui e dal presidente.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Compiti del consiglio direttivo sono:

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, a signature 'Bl' in the middle, and several other initials and signatures at the bottom.

- a) nominare il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario, tra i suoi membri;
- b) deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- c) autorizzare le spese ed evitare passività eccedenti le entrate dell'Associazione, comprensive delle disponibilità legate agli avanzi di gestione degli esercizi precedenti. Non può autorizzare l'erogazione di fondi dell'Associazione per scopi non essenziali alle finalità e direttive stabilite dall'assemblea;
- d) predisporre il rendiconto di cassa preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea su proposta del tesoriere;
- e) procedere annualmente alla revisione degli elenchi dei soci;
- f) stabilire le quote associative annuali (valide per anno solare), con importi anche differenziati tra le categorie dei soci;
- g) assicurare che i registri, i conti e le operazioni del club siano controllati con la frequenza prevista dalla legge sul Terzo settore, e richiedere un rendiconto o un controllo dell'amministrazione dei fondi;
- h) designare una o più banche per il deposito dei fondi dell'Associazione;
- i) assicurare che i fondi provenienti da contributi pubblici e destinati a progetti specifici dell'Associazione non siano destinati alla gestione ordinaria, ma unicamente alla realizzazione dei progetti;
- j) avvalendosi di pratiche di contabilità di uso comune, manterrà i conti correnti bancari ritenuti utili o necessari ad una corretta amministrazione delle attività dell'Associazione.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano, in caso di parità dei voti prevale quello del presidente.

Le adunanze saranno valide solo se saranno presenti almeno la metà più uno dei consiglieri. I consiglieri impossibilitati a partecipare personalmente all'adunanza, potranno farlo mediante mezzi di telecomunicazione.

La carica è gratuita; i membri del consiglio non riceveranno alcun compenso, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute e previamente deliberate dal consiglio stesso. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 12 – IL PRESIDENTE – IL VICE PRESIDENTE – IL TESORIERE – IL SEGRETARIO

Il presidente e il vice presidente vengono eletti dal consiglio direttivo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili; in caso di dimissioni o impedimento grave, il vice presidente subentra al presidente e il consiglio direttivo provvede ad eleggere un nuovo vice presidente fino al rinnovo delle cariche sociali.

Il presidente nomina, scegliendoli tra i consiglieri, il tesoriere e il segretario.

Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta, con potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali, che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il tesoriere tiene la contabilità dell'associazione, effettua i pagamenti, informa il comitato esecutivo sull'andamento dei pagamenti delle quote associative e sulle altre entrate, redige il rendiconto di cassa o, al ricorrere dei presupposti, il bilancio, nei modi e termini legge, trasmettendolo al comitato esecutivo prima e al consiglio direttivo poi.

Il segretario redige i verbali delle adunanze da lui convocate, su incarico del presidente e secondo l'ordine del giorno da questi elaborato, e li trasmette ai consiglieri; convoca altresì le riunioni del comitato esecutivo secondo le indicazioni del presidente, redigendone poi il verbale da trasmettere ai consiglieri; fa le comunicazioni che dovessero rendersi necessarie ai soci e ai terzi.

Le cariche sono gratuite e i nominati non riceveranno alcun compenso, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute e previamente deliberate dal comitato esecutivo.

ARTICOLO 13 – COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Comitato Esecutivo.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da non più di quattro membri eletti dal consiglio direttivo o cooptati dal comitato stesso e poi ratificati dal consiglio; il mandato del comitato esecutivo ha la medesima scadenza dell'organo di amministrazione.

Il comitato esecutivo propone al consiglio direttivo il programma sociale e, ove approvato, gli dà pratica attuazione.

Al Comitato Esecutivo è delegato il compito di deliberare a maggioranza sulle richieste di ammissione a socio secondo le varie categorie, tenere il relativo elenco tramite il segretario o altro membro individuato dal comitato stesso, aggiornandolo e rimettendolo semestralmente al consiglio direttivo.

I verbali delle adunanze del comitato esecutivo firmati dal presidente e dal segretario devono essere trasmessi, per posta elettronica, ai membri del consiglio direttivo; le singole decisioni del comitato possono essere sospese su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri entro dieci giorni dall'inoltro. In tal caso il presidente convocherà il consiglio direttivo, il quale assumerà le decisioni del caso.

La carica è gratuita e i membri non riceveranno alcun compenso, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute e previamente deliberate.


ARTICOLO 14- COMITATO SCIENTIFICO

Il consiglio direttivo può nominare uno o più comitati scientifici, composti da un numero variabile di membri fino a nove, che lo affianchi nella ideazione e gestione di iniziative, singole o permanenti.

Alle riunioni dei comitati scientifici partecipano di diritto il presidente e il vice presidente del consiglio direttivo.

La carica è gratuita e i membri non riceveranno alcun compenso, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute e previamente deliberate dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Handwritten signatures and initials are present on the right margin of the page. There are several distinct marks, including what appears to be a large signature at the top right, and several sets of initials or smaller signatures below it, including one that looks like 'S' and another that looks like 'um'.

Il collegio dei probiviri si compone di tre membri eletti dall'assemblea tra gli associati e dura in carica tre anni. I probiviri eleggono al loro interno il presidente del collegio.
Al collegio sono demandate tutte le controversie relative ai rapporti sociali tra gli associati e tra gli associati e l'associazione.
La carica è gratuita.

ARTICOLO 16 – **ORGANO DI CONTROLLO**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o per volontà degli associati.
I componenti dell'Organo, ai quali si applica l'art.2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2 dell'art.2397.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, al superamento dei limiti di cui al co.1 art.31, la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo è costituito da revisori iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 17 – **RENDICONTO DI CASSA**

L'esercizio sociale si chiude al trentuno (31) dicembre di ogni anno.
Il rendiconto di cassa o, al superamento del limite di legge, il bilancio, è sottoposto dal consiglio direttivo all'assemblea per l'approvazione entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno ed è accompagnato dalla relazione del consiglio medesimo.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, tra i soci di utili, avanzi di gestione, riserve o capitale, per tutta la durata della vita dell'associazione medesima, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 18 – **NORME GENERALI**

L'associazione non opera in nome del Rotary International ed il suo riconoscimento non implica alcun obbligo da parte dello stesso Rotary International, dei Distretti e dei loro Club.
L'Associazione ha carattere internazionale e non entrerà in conflitto con il regolamento o i programmi del Rotary International o della Fondazione Rotary.
L'Associazione utilizza i marchi del Rotary in conformità alle norme stabilite;
Agisce nel rispetto delle leggi dei Paesi in cui opera;
Risponderà con puntualità a tutte le comunicazioni, in particolare a quelle provenienti dalla sede centrale del Rotary International;
Invierà al Rotary International un rapporto annuale, incluso il bilancio, entro il 1° ottobre di ogni anno;
Notificherà anticipatamente al Rotary International l'intenzione di contattare altre organizzazioni per la raccolta di fondi superiore ai 50.000,00 \$;
E' autosufficiente finanziariamente e amministrativamente.

ARTICOLO 19 - SCIoglimento

L'associazione può sciogliersi per raggiungimento dello scopo o per impossibilità del suo conseguimento o per insufficienza delle disponibilità finanziarie o per volontà dell'assemblea.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio associativo sarà liquidato e sarà estinta ogni passività; successivamente, l'eventuale rimanenza sarà devoluta, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 20 - MODIFICHE STATUTARIE


Per le modifiche dello Statuto occorre la presenza all'assemblea dei soci della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 21 - REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di finanziamento e di esecuzione dal presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da deliberarsi dall'assemblea.

ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto vale quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche, dal Codice civile e in quanto non incompatibili, le norme dello Statuto del Rotary International.



Firenze, 22/10/2020